

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 782)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ENDRICH**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1973

Modificazione dell'articolo 435 del codice di procedura penale,
concernente il giudizio immediato per i reati commessi in udienza

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 435 del codice di procedura penale, concernente i reati commessi in udienza, dice, nell'ultimo comma, che « allorchè si procede a giudizio immediato, la sentenza è soggetta alle ordinarie impugnazioni »; ma soggiunge che « quando il tribunale abbia giudicato di un reato di competenza del pretore o la corte d'appello o d'assise di un reato di competenza d'un giudice inferiore, la sentenza è soggetta soltanto al ricorso per cassazione ».

Ne discende che l'appello è ammesso soltanto quando il pretore, il tribunale o la corte d'assise abbiano, procedendo a giudizio immediato, giudicato d'un reato che appartiene alla loro rispettiva competenza per materia (appare però difficile — soprattutto ove si tenga presente il disposto dell'articolo 436 — che la corte d'assise proceda a giudizio immediato per un reato di sua competenza commesso in udienza; il pre-

tore, invece, può procedere seduta stante soltanto per i reati di sua competenza).

Non è ammesso l'appello quando il tribunale abbia giudicato d'un reato, commesso in udienza, di competenza del pretore, quando la corte d'assise abbia giudicato, seduta stante, d'un reato di competenza del pretore o del tribunale (rispetto ai quali, ai sensi dell'articolo 38 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi d'assise, la corte d'assise è da considerarsi « giudice superiore ») e quando, infine, la sentenza sia pronunciata dalla corte d'appello o dalla corte d'assise d'appello a conclusione d'un giudizio immediato per reato commesso dinanzi alle corti stesse.

Ora, se è comprensibile che in quest'ultimo caso la sentenza non sia appellabile, non si comprende perchè non debba fruire del secondo grado di giurisdizione — nei limiti, s'intende, segnati dagli articoli 512 e 513 del

codice di procedura penale — chi venga condannato (o prosciolto con una delle formule indicate negli articoli 512 e 513) dal tribunale per un reato di competenza del pretore o dalla corte d'assise per un reato di competenza del pretore o del tribunale.

Il legislatore del 1955, che ha soppresso l'ultimo comma dell'articolo 34 del codice di procedura penale, non ha creduto opportuno modificare l'ultimo comma dell'articolo 435 perchè gli è parsa valida l'osservazione contenuta nella relazione del Guardasigilli sul progetto preliminare del codice stesso: « Mancherà in alcuni casi il doppio grado di giurisdizione; ma in compenso si avrà la disponibilità di una prova così evidente da eliminare la possibilità di errori di fatto, e, quanto agli errori di diritto, rimarrà, nei congrui casi, il ricorso per cassazione ». Senonchè ciò che è evidente per il giudice che procede al giudizio immediato può apparire tutt'altro che evidente alla più pacata meditazione del giudice d'appello; e, del resto, nella citata relazione si trova il seguente rilievo, che è inconciliabile col diniego del doppio grado di giurisdizione: « ... se, per rarissima eccezione, potrà pronunciarsi qualche giudizio impulsivo, i gravami danno modo di togliere tale eccesso ». Occorre dunque un gravame di merito al fine di eliminare gli eventuali errori.

Nè va dimenticato che in appello l'indagine di merito non è necessariamente circoscritta alla sussistenza del fatto (sussistenza, che, secondo la discutibile opinione espressa nella predetta relazione, sarebbe sempre evidente, data la flagranza), ma può estendersi, oltrechè all'esistenza dell'elemento morale del reato e del rapporto di causalità, al ricorrere o meno di cause — reali o putative, generali o speciali — d'esclusione del reato, di cause d'esclusione o di diminuzione dell'imputabilità, di condizioni di punibilità o di procedibilità, di circostanze aggravanti o attenuanti, eccetera.

Non è giusto non consentire che in tutti i suoi molteplici aspetti (compresi, ovviamente, quelli di diritto), la causa sia riesaminata da un giudice d'appello.

Il presente disegno di legge mira appunto a rendere appellabili le sentenze emesse — a conclusione d'un giudizio immediato per reato commesso in udienza — da un giudice diverso dalla corte d'appello o dalla corte d'assise d'appello.

A tal fine basterebbe sopprimere l'intero ultimo comma dell'articolo 435 oppure tenere in piedi soltanto le parole « la sentenza è soggetta alle ordinarie impugnazioni »; *ad abundantiam*, viene conservato il testo attuale sopprimendo le parole che si riferiscono, dichiarandole inappellabili, alle sentenze del tribunale e della corte d'assise.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 435 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La sentenza è soggetta alle ordinarie impugnazioni; ma quando essa sia pronunciata dalla corte d'appello o dalla corte d'assise d'appello è soggetta soltanto al ricorso per cassazione ».